

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO GESTIONE DI AREE A SERVIZI (AREE A PARCHEGGIO E VERDE),
GRAVATE CON VINCOLO DI USO PUBBLICO, IN VIA RAMON, ALLA DITTA WALLEES
S.R.L**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle **ore 12.30**
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “		*
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DI AREE A SERVIZI (AREE A PARCHEGGIO E VERDE), GRAVATE CON VINCOLO DI USO PUBBLICO, IN VIA RAMON, ALLA DITTA WALLES S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29.06.2004, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione, da parte di soggetti privati, delle aree a servizi gravate ad uso pubblico (aree a verde e parcheggio);

Con tale deliberazione veniva altresì definita la competenza della Giunta Comunale sulla valutazione e ammissibilità delle singole istanze, da accogliersi mediante specifica deliberazione;

In data 05.06.2008, al n° 10494 di prot. P.E. 85/2008, la Ditta Walles S.r.l. inoltrava istanza per la modifica alla sistemazione esterna di un edificio produttivo;

In data 03.10.2008, al n° 17248 di prot., la Ditta Walles S.r.l. inoltrava istanza per la gestione di un'area a verde e parcheggio, da realizzare con il successivo rilascio del Permesso di Costruire richiesto in data 05/06/2008 prot. n. 10494 (Rif. P.E. 85/2008), avente superficie complessivamente pari a mq. 1.867,00 di cui mq. 1.652,20 a parcheggio e area manovra e mq. 214,80 a verde;

L'area è stata gravata da vincolo a parcheggio privato e pubblico e verde pubblico mediante costituzione di Convenzione Comunale in data 11.11.2010 al n° 1950 di rep.

La localizzazione delle aree (al di fuori del capoluogo e a circa 1.00 km. dallo stesso) mette in evidenza come le stesse non siano strategicamente essenziali, con riferimento al sistema complessivo di aree a verde e parcheggio presenti nel territorio comunale; altresì è di tutta evidenza che tale area è funzionalmente connessa alla presenza e all'esercizio dell'attività e marginalmente utilizzata, durante il periodo diurno, dai residenti delle aree contermini;

Appare quindi accoglibile la richiesta della Ditta Walles S.r.l., di gestione delle aree suddette, mediante specifica convenzione che fissa:

- 1) i termini di durata della convenzione;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi;
- 3) l'assunzione degli oneri di manutenzione;
- 4) l'assunzione delle spese di gestione;
- 5) le responsabilità del concessionario;
- 6) le cauzioni, le penali e le sanzioni conseguenti all'inosservanza dei contenuti della convenzione.

Ciò premesso:

Ritenuto di dover provvedere ad approvare la presente deliberazione unitamente allo schema di convenzione che si allega in copia;

Vista la D.C.C. n° 36 del 29.06.1999;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la Ditta Walles S.r.l. alla gestione delle aree gravate ad uso pubblico, destinate a verde e parcheggio, della complessiva superficie di mq. 1.652,20 a parcheggi e mq. 214,80 a verde, ubicate in via Ramon, su area identificata catastalmente al foglio 6, particella 1204 parte -1230 parte, identificate nell'allegata planimetria con il colore marrone, marrone scuro e verde con i numeri dall'1 al 12 di cui alla planimetria Tav. 2 (sub 1);
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione (sub 2) che, conforme allo schema tipo allegato alla D.C.C. 36/2004, disciplina e regola i rapporti tra il Comune e la Ditta concessionaria, che dovrà essere sottoscritta nelle forme previste dalla Legge;
- 3) di dare atto che la ditta Walles S.r.l. costituirà vincolo permanente di uso pubblico sulle aree predette;

Sulla suestesa deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

-VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
F.TO Geom. Giancarlo Faresin

-VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
F.TO Zelia Rag. Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la suestesa proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Gestione del servizio da parte di soggetti diversi dal Comune di aree a servizi di uso pubblico, realizzate in attuazione di strumenti attuativi o interventi diretti.

Aree a servizi di uso pubblico realizzate nell'ambito dell'intervento di costruzione di un edificio produttivo, in via Ramon 70 III°.

CONVENZIONE

Tra i Signori:

Giancarlo Faresin, nato a Gazzo (PD), il 16.02.1959, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto del Comune di Rossano Veneto, con sede in Piazza Marconi 4 -C.F. 00261630248, nella sua qualità di Responsabile Area Edilizia Privata e Urbanistica;

e

Giacometti Luigino, nato a Bassano del Grappa (VI), il 18.01.1961, residente a Cassola (VI), in via Cà Baroncello n° 14, il quale interviene nella sua qualità di L.R. della Ditta WALLEES S.r.l., con sede a Rossano Veneto, via Ramon 70 III°, C.F./P. I. 01518980246;

RICHIAMATO il Provvedimento finale unico n. 11496/2001 del 07/02/2002 per la costruzione di un fabbricato produttivo (Rif. P.E. 3/2001);

RICHIAMATO il Provvedimento finale unico n. 28 del 15/06/2004 per la variante al provvedimento finale unico prot. n. 11496/2001 del 07/02/2002 (Rif. P.E. 59/2004);

RICHIAMATO il Certificato di agibilità parziale Reg. 1037 del 04/08/2004 (relativa al 1° stralcio);

PREMESSO che in data 05.06.2008, al n. 10494 di prot. P.E. 85/2008, la ditta Walles S.r.l. inoltra istanza per l'esecuzione di modifiche alla sistemazione delle aree esterne di pertinenza al fabbricato produttivo;

PREMESSO inoltre che l'intervento di costruzione dell'edificio produttivo di cui ai richiamati Provvedimenti finali unici prevede la realizzazione di aree a servizi (aree a verde e parcheggio), destinate ad essere gravate di servitù perpetua di uso pubblico;

VISTO l'atto di costituzione di vincolo ad uso pubblico delle aree destinate a verde e parcheggi Rep. n. 1950 in data 11/11/2010;

VISTA la deliberazione n. 36 del 29.06.2004 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i criteri e le modalità per la gestione delle aree a servizi di uso pubblico derivanti da piani di lottizzazione o interventi edilizi diretti, da parte di soggetti diversi dal Comune, approvando contestualmente il fac-simile della convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune affida alla Ditta Walles S.r.l., d'ora in avanti denominata "il concessionario", la gestione delle aree a servizi (verde e parcheggio), gravate da vincolo perpetuo di uso pubblico, da realizzare nell'ambito dell'intervento sopra citato su immobile di proprietà del concessionario.

Dette aree sono meglio individuate nella planimetria Tav. U e Tav. 2 (1° stralcio) allegata alla presente convenzione sub A.

Le aree a servizi devono poter essere utilizzate da chiunque ne faccia richiesta e che accetti il rispetto dell'orario di apertura e chiusura, e delle altre condizioni del servizio esposte.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione della medesima, tacitamente prorogabili, dietro presentazione, da parte del concessionario, di nuova polizza fidejussoria (vedasi art. 12 – Cauzione)

La nuova polizza, dovrà essere trasmessa entro la data di scadenza prevista della convenzione.

Il Comune di Rossano Veneto, con decisione motivata potrà, entro il termine di 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza prevista, comunicare la sua indisponibilità al rinnovo della convenzione.

Vengono fatti salvi i casi di decadenza o di revoca previsti dal presente atto.

Art. 4 - Orario

Il concessionario deve assicurare l'accessibilità delle aree dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Il concessionario potrà comunque ampliare l'orario giornaliero di apertura, prendendo tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la gestione e la sicurezza del servizio previa comunicazione al Comune.

Lo stesso concessionario sarà inoltre tenuto all'apertura nei giorni festivi e prefestivi, anche senza espresso invito dell'Amministrazione, in occasioni o periodi con prevedibile affluenza particolarmente rilevante di utenza (manifestazioni fieristiche etc.).

E' data comunque facoltà al concessionario di prevedere l'apertura anche nei giorni festivi in base alle esigenze dell'utenza e rimane sua facoltà adibire il parcheggio anche a ricovero notturno.

Art. 5 - Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento e decoro delle aree a servizi.

Art. 6 - Spese di gestione

E' a carico del concessionario l'obbligo di fornire ed installare a proprie cure e spese dispositivi di indicazione interna ed esterna del parcheggio sulla presenza dello stesso e di provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le pertinenze funzionali al servizio di sosta.

Art. 7 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione. In ogni caso, il concessionario si obbliga di tenere indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della concessione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione di lavori e con la gestione delle aree.

Art. 8 - Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto al concessionario, sotto pena di revoca, di cedere in tutto od in parte la presente concessione.

E' consentito al concessionario di affidare la gestione delle aree a terzi.

Il concessionario comunque, anche in tal caso, resta responsabile nei confronti del

Comune per quanto indicato nella presente convenzione.

Art. 9 - Decadenza della concessione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1465 del Codice Civile, previa diffida, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 18, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) il fallimento del concessionario, ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- 2) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del servizio nel suo complesso senza giustificato motivo;
- 3) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, le aree a servizi per usi e finalità diverse da quello di cui alla presente convenzione.

Art. 10 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata dal Comune, con decisione motivata, in qualsiasi momento prima della scadenza pattuita, previo preavviso di mesi 3 (tre), nei casi di gravi violazioni degli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario all'uopo diffidato dal Comune non abbia ripristinato, nel termine fissato, le condizioni previste dalla convenzione stessa.

Art. 11 - Riscatto della concessione

La facoltà di riscatto della concessione sarà esercitata dal Comune concedente in esatta conformità alle disposizioni del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 12 - Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il concessionario, al momento della stipula della stessa, presterà una fidejussione bancaria o polizza assicurativa in ragione di € 10,00 (euro 10/00) per ogni metro quadrato di superficie a servizi, con un minimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Art. 13 - Penali e sanzioni

Qualora nel corso della concessione dovessero essere accertate violazioni del

concessionario agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune assegnerà un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale, senza che il concessionario vi abbia ottemperato, verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (Euro cinquanta/00).

La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento del Sindaco su proposta del competente Settore.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al precedente art. 12, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 8.

L'Amministrazione Comunale comunque si riserva l'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute oltre ad eventuale risarcimento danni a carico del concessionario.

Art. 14 - Definizione delle controversie

Salvo i casi previsti dal precedente articolo, tutte le contestazioni che possono sorgere nell'esecuzione della presente convenzione saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, con l'esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 - Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale nonché per diritti di segreteria, sono a totale carico del concessionario che avrà facoltà di invocare le agevolazioni di legge previste in materia.

Art. 16 - Ipoteca legale

La parte concedente, e cioè il Comune di Rossano Veneto, rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con espresso esonero del Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Clausole finali

Le parti convengono di effettuare eventuali riesami o modifiche della presente convenzione su richiesta motivata di una o entrambe le parti.

Letto e sottoscritto

FIRME

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 63 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **18/11/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **18/11/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB